

Premesso che, come riferisce la Suprema Corte: *"la corruzione propria non postula l'illegittimità dell'atto imputabile all'amministrazione"* (ex plurimis, Cass. pen., sez. VI, 04/09/2001, n.32938, Querci e altri), va tuttavia riconosciuto che la illegittimità dell'atto è il più elementare indice rivelatore della contrarietà ai doveri di ufficio. Va da sé pertanto che immediata sarà l'individuazione del requisito della contrarietà ai doveri laddove risulti il contrasto "con norme giuridiche, con istruzioni di servizio". Tuttavia assumono rilevanza, come si dirà, tutte le condotte che "violino quegli specifici doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione" (Cass. pen., sez. VI, 15/02/1999, n.3945, Di Pinto).

In altri termini, la norma non fa riferimento alla illegittimità, sicché se quest'ultima è senz'altro chiaramente indicativa di una contrarietà ai doveri di ufficio, è ben vero che quest'ultima contrarietà è categoria più ampia della palese illegittimità e, infatti, la Suprema Corte ha precisato che: *"se l'illegittimità dell'atto può costituire un indice della sua contrarietà ai doveri di ufficio, la corrispondenza dell'atto ai requisiti di legge non esclude l'asservimento della funzione pubblica, per denaro, agli interessi privati"* (Cass. pen., sez. VI, 03/11/1998, n.12357, Giovannelli).

**"Con il risultato – per dirla con Cass. pen., sez. VI, 07/12/1994- che un atto può essere in se stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri di ufficio".**

Né può assumere rilievo scriminante ai fini della qualificazione dell'esercizio del potere discrezionale come "atto contrario ai doveri di ufficio" la circostanza che gli atti amministrativi posti in essere dal pubblico ufficiale abbiano superato il vaglio di legittimità (che comunque nella fattispecie non vi è mai stato) del giudice amministrativo, trattandosi di risultato contingente e particolare, connesso alle concrete modalità di impostazione e di svolgimento del giudizio amministrativo (in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha valutato come "atti contrari ai doveri di ufficio" le modifiche apportate, sulla base di intese corruttive, dai soggetti investiti del potere decisionale alla delibera consiliare relativa alla privatizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da modellare le determinazioni amministrative alle esigenze di

Il Giudice  
Giuseppe T. Pizzetti





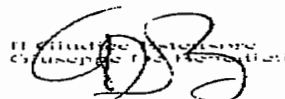
quello specifico o, se si vuole, "interno" di uniformare i singoli atti dell'ufficio o del servizio alle norme di legge o alle altre direttive della p.a., sì da soddisfare esclusivamente l'interesse di questa, al di fuori di qualunque operazione inquinante di mercimonio dei doveri pubblicistici.

Pertanto sono atti contrari ai doveri d'ufficio non soltanto quelli illeciti (siccome vietati da atti imperativi) o illegittimi (perché dettati da norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, **pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio), dall'osservanza dei doveri istituzionali, espressi in norme di qualsiasi livello, compresi quelli di correttezza e d'imparzialità**; la funzione svolta dal pubblico ufficiale sia asservita, per denaro, ad interessi estranei alla p.a.<sup>14</sup>.

Ne consegue, ai fini della distinzione tra corruzione propria ed impropria, che nella prima il pubblico ufficiale, violando anche il solo dovere di correttezza, connota l'atto di contenuto privatistico, così perseguendo, esclusivamente o prevalentemente, l'interesse del privato corruttore; nella seconda, invece, il pubblico ufficiale, che accetta una retribuzione per l'unico atto reso possibile dalle sue attribuzioni, viola soltanto il dovere di correttezza.

Ancora, sempre in tema di corruzione propria, le dimissioni da una carica politica elettiva possono rappresentare un atto contrario ai doveri di ufficio, quando violano il dovere di imparzialità, ossia risultano poste in essere non già per una scelta discrezionale legittima, di natura squisitamente politica, ma a fronte del compenso promesso o ricevuto, con lo scopo di assicurare ad un soggetto privato il maggior beneficio, configurando quindi una "totale svendita" delle funzioni pubbliche (nel caso di specie la S.C. ha valutato come "atti contrari ai doveri di ufficio" le dimissioni concertate di alcuni consiglieri comunali, funzionali allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla "caduta" del sindaco, in quanto conseguenti alla dazione di somme di denaro e di altre utilità economiche da parte di un soggetto che voleva evitare che il legale rappresentante dell'ente territoriale gli revocasse l'incarico di presidente di un consorzio inter-comunale, il quale aveva affidato, proprio alla società della quale lo stesso soggetto era direttore generale, il settore dell'approvvigionamento idrico

<sup>14</sup> Cass. pen., sez. VI, 07/06/2001, n.32938, Querci e altri, Riv. Pen., 2001, 913



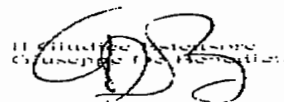
e delle altre infrastrutture a ciò necessarie). (Cass. pen., sez. VI, 02/07/2003, n.36780, imp. Zabatta).

Sempre in base alla casistica giurisprudenziale in materia di corruzione, tale delitto, per commissione di un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) il pubblico ufficiale che accetta somme di denaro per garantire ad una determinata società l'aggiudicazione di un appalto concorso **(esattamente come nella presente fattispecie)**, dovendosi escludere la natura di atto dovuto di tale procedura. Infatti nella gara ad evidenza pubblica in base al criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la quale si svolge l'appalto-concorso ai sensi dell'art. 24 della l. 8 agosto 1977 n. 584, la indicazione della commissione tecnica in ordine alla offerta economicamente più vantaggiosa costituisce elemento non vincolante, dal quale l'organo competente a stipulare il contratto può discostarsi adducendo la relativa motivazione tecnica ed economica<sup>15</sup>.

Per quanto riguarda il dato delle utilità ricevute (o, almeno, accettate in promessa) dal P.U. in cambio dell'atto/comportamento contrario ai doveri di ufficio, è ormai pacifico in giurisprudenza che le utilità oggetto di dazione o di promessa accettata non debbano necessariamente avere rilevanza patrimoniale.

Nella casistica, particolarmente varia, giunta ormai da tempo ad includere categorie chiaramente non valutabili in alcun modo in termini patrimoniali si include *"nella nozione di utilità di cui agli art. 318 e 319 c. p. è compreso qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale e non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico ufficiale"* ( Cass. pen., 23/09/1987, Lombardi) e si è stabilito che l'utilità del pubblico ufficiale nel reato di corruzione può essere di natura non patrimoniale e consistere anche nell'interesse di un partito politico o nell'aspirazione di successo politico personale (Cass. pen., 26/01/1982 Alvau) e che soltanto le piccole regalie d'uso (p. es. il classico cestino natalizio o pasquale) possono escludere la configurabilità soltanto del reato di corruzione per il compimento di un atto d'ufficio, previsto dall'articolo 318 c.p., e, comunque, mai quello di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, previsto dall'articolo

<sup>15</sup> Cass. pen., sez. VI, 12/06/1997, n.11462, Albini e altri, Cass. Pen., 1999, 505



319 c.p., perché solo nel primo caso è possibile ritenere che il piccolo donativo di cortesia non abbia avuto influenza nella formazione dell'atto stesso<sup>16</sup>.

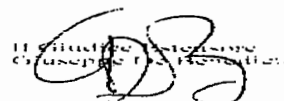
Di contro, quando vi è sproporzione nell'utilità ricevuta, anche ai fini della valutazione della contrarietà del comportamento/atto (compiuto, omesso o ritardato che sia) ai doveri dell'ufficio del P.U., appare indice univoco, sulla base delle più elementari massime di esperienza, della contrarietà agli atti di ufficio di quanto compiuto (omesso o ritardato) dal pubblico ufficiale. Ed invero, il concetto di proporzione - da intendersi nel senso di mancanza di sproporzione manifesta tra la prestazione del privato e quella del pubblico ufficiale - riguarda soltanto la corruzione impropria di cui all'art. 318 c.p. che richiama la "retribuzione non dovuta" per il compimento di un atto dell'ufficio, e non pure la corruzione propria prevista dall'art. 319 c.p., relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, in cui non si fa riferimento al concetto di retribuzione, essendo sufficiente che la datio sia correlata all'atto contrario ai doveri di ufficio che il pubblico ufficiale, per l'accordo intervenuto, deve compiere o ha compiuto. Il principio di proporzione, infatti, in un delitto caratterizzato dall'inserirsi la condotta in un rapporto sinallagmatico fra le parti contrapposte deve valere non soltanto quando si negoziano atti di ufficio, ma anche quando l'accordo sia in vista del compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, dell'omissione o del ritardo di atti dell'ufficio; in questi ultimi casi, anzi, essendo nella natura delle cose che il risultato debba proporzionalmente elevarsi. Il tutto risulta dal diverso atteggiarsi del sinallagma nelle due ipotesi criminose, ferma restando la corrispettività "funzionale" di ciascuna di esse, comprovata dal fatto che, mentre l'art. 318 c.p. fa riferimento ad "una retribuzione. non dovuta", l'art. 319 c.p. si limita a riferirsi alla ricezione di "denaro o altra utilità"<sup>17</sup>.

Il delitto di corruzione è reato di evento, caratterizzato dalla particolarità di perfezionarsi, alternativamente, con l'accettazione della promessa ovvero con il ricevimento dell'utilità da parte del pubblico ufficiale; quando entrambi questi eventi si realizzano in logica successione temporale, il secondo non degrada a

<sup>16</sup> Cass. pen., sez. un., 24/01/1996, n.2780, Panigoni e altri, Cass. Pen., 1996, 2892, nota di CESQUI (Fattispecie relativa al regalo di un'imbarcazione di lusso con relativo motore ricevuto da un pubblico ufficiale per una complessa attività di falsificazione finalizzata a truffe di privati in danno dell'Aima); Cass. pen., sez. VI, 26/11/2002, n.60, Mohammad Zahid, Guida al Diritto, 2003, 13, 86; Cass. pen., sez. VI, 09/07/2002, n.30268, Rossi, Riv. Pen., 2003, 666

<sup>17</sup> Cass. pen., sez. VI, 15/02/1999, n.3945, Di Pinto, Cass. Pen., 2000, 1223

Il Presidente del Consiglio  
Giuseppe De Michelis



"post factum" irrilevante, giacché il reato si consuma in tal caso nel momento della dazione effettiva del compenso. Ne segue che, nel caso in cui l'accordo criminoso preveda (come poi, in relazione alle contestazioni sub 3 e 4 è di fatto avvenuto nella fattispecie) un versamento in più rate, il momento consumativo del reato coincide di volta in volta con i singoli versamenti (sulla base di tale principio la Corte ha escluso che, nel caso di specie, il termine di prescrizione del reato potesse decorrere dalla conclusione del patto corruttivo) (Cass. pen., sez. VI, 07/02/2003, n.23248, Zanotti e altri)

Alla luce di tale compendio giurisprudenziale sopra riportato, appare a questo Giudice che, in ogni caso, nei casi di cui ai capi 3) e 4) (oltre che al capo 6 della rubrica), a prescindere dalla legittimità degli atti amministrativi, cui formalmente il Presidente regionale *pro tempore* non ha partecipato ma per i quali, come rilevato dalle intercettazioni in corso, si è in prima persona adoperata, sui quali si è sinora discusso in relazione ai capi 2) e 3) della rubrica (e di cui, tra breve, si discuterà per il caso di cui al punto 6 della rubrica), appare evidente nelle intercettazioni come il Presidente abbia, reiteratamente, viola le regole di imparzialità e probità utilizzando la sua funzione pubblica per scopi personali, consistenti nell'ottenimento di quel finanziamento alla sua lista elettorale di cui al capo 5) della rubrica riportata in epigrafe (delitto che, come già detto, può – secondo la giurisprudenza di legittimità sopra in altra parte dell'ordinanza preliminarmente riportata – ben concorrere formalmente con il delitto di corruzione).

Alla luce di tutto quanto esposto, dunque, ritiene questo Giudice che sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico di tutti gli indagati di cui ai primi cinque capi di imputazione, sotto il primo e preliminare profilo di cui all'art. 273 c.p.p., accogliendo, sempre sotto tale primo e preliminare profilo, la richiesta dei PP.MM. di applicazione di una misura cautelare personale nei confronti dei primi due coindagati (secondo l'ordine dell'epigrafe della presente ordinanza cautelare).

\*\*\*

Venendo, a questo punto, alla delibazione del compendio indiziario raccolto a carico degli indagati di cui all'ultimo (sesto) capo di imputazione, pure relativo ad un episodio di corruzione (per la cui qualificazione giuridica,

Il Giudice  
Giuseppe De Rita

ovviamente, vale quanto sopra esposto in relazione ai capi 3 e 4 della medesima rubrica), osserva lo scrivente come le risultanze delle indagini preliminari a carico dei relativi indagati siano, ancora una volta, anzitutto costituite dai risultati dell'attività tecnica di intercettazione telefonica.

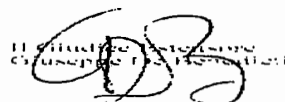
Da tali conversazioni intercettate, invero, sono stati rilevati alcuni episodi in cui, chiaramente, il Presidente FITTO, in pieno svolgimento campagna elettorale, ha esercitato la propria influenza sull'amministratore unico della controllata S.E.A.P. S.p.A. (società di cui la Regione puglia è proprietaria al 95% circa), ing. Domenico Di Paola, al fine di far ottenere l'affidamento di importanti commesse, da parte della società di gestione degli aeroporti pugliesi, in favore di soggetti da lui appositamente segnalati, soggetti che, come emerge dal tenore delle conversazioni che si valuteranno fra poco, in cambio di tale comportamento contrario ai principi dell'art. 97 Cost. da parte del Governatore *pro tempore*, gli hanno promesso, quale utilità illecita, di guadagnare consensi elettorali in vista delle imminenti consultazioni regionali.

Quanto forma oggetto di contestazione sub capo 6) della rubrica ha iniziato a prendere forma durante lo svolgimento delle indagini preliminari, allorché il Presidente FITTO, nell'ambito di una legittima iniziativa politica, trattava il passaggio nella sua coalizione del consigliere regionale Leonardo Maffione, capogruppo del partito UDEUR alla Regione, passaggio che sicuramente avrebbe aumentato i consensi elettorali alla propria lista, in vista della competizione amministrativa del 2005, dato che tale partito era stato, sino al quel momento, all'opposizione rispetto allo schieramento politico capeggiato dall'ex Governatore.

Ovviamente tale passaggio non era, per così dire, spontaneo, bensì condizionato, a quanto il Presidente Fitto ha riferito in una conversazione telefonica, dalla **“massima disponibilità”** che il Di Paola, quale direttore della SEAP, avrebbe dovuto dimostrare nei confronti dell'indeciso rappresentante del citato partito di centro sinistra, richiesta da evadere in quanto avrebbe reso deciso il Maffione sulla convenienza di transitare nello schieramento dell'ex Presidente.

Il Presidente FITTO, che durante la conversazione telefonica era in compagnia del politico dell'UDEUR, all'uopo invitato presso la sede della

Il Presidente  
Consiglio d'Amministrazione



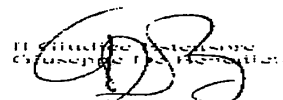


Presidenza della Regione per sottoscrivere la propria candidatura nelle liste del centro destra come rappresentante della sesta Provincia pugliese, la c.d. B.A.T., rivolgendosi al Di Paola, organizzava personalmente l'incontro tra l'imprenditore e uomo politico Maffione e l'amministratore della SEAP S.p.A., al quale ultimo il Presidente diceva testualmente: **"sono con il consigliere Maffione...di Barletta...lui, per una situazione sua aziendale, voleva venire a parlarti...una cosa che ci tengo"**, fissando l'appuntamento di Maffione con Di Paola: **"tu puoi andare alle 10 e mezza alla SEAP in aeroporto Dino?... allora alle 10 e mezza sta da te"**, ottenendo la disponibilità del pubblico amministratore: **alle 10 gli fai dare il mio numero di cellulare così lui mi dice che sta giù e io scendo"** (contenuto della telefonata n. 73 del 01.03.2005 RIT 332/05).

L'interesse personale che il Presidente FITTO riponeva nella questione si apprezzava maggiormente quando, licenziato il Maffione, contattava nuovamente, questa volta da solo, il Di Paola, per spiegargli i dettagli dell'operazione volta a convincere il dubbioso candidato dell'opposizione a passare tra le fila del centro destra, dicendo al pubblico amministratore: **"Questo è dell'UDEUR, è consigliere...è consigliere regionale dell'UDEUR, io sto tentando di portarlo nella mia lista. Lui ha una azienda di piante<sup>18</sup>... queste cose qua...e voleva fare qualche cosa la all'aeroporto, insomma vedi...massima disponibilità...È una delle cose che può farlo decidere a favore o contro l'accettazione, perché sarebbe una bella botta il capogruppo centro dell'UDEUR, che se viene nella lista mia sai che bella botta"**.

Vale la pena di sottolineare come il Di Paola, mentre era al telefono in attesa della comunicazione con il Presidente FITTO, a cornetta aperta, si lasciava andare ad una considerazione di tipo "strategico", forse perché in passato aveva già notato comportamenti del genere, pensando, cioè, che la seconda telefonata contenesse, proprio perché assente l'interessato caldamente raccomandatogli nella telefonata immediatamente prima ricevuta, disposizione del tutto contrarie a quelle fatte in presenza dell'illuso raccomandato, dicendo testualmente (a sé stesso ovvero ad una terza persona presente con lui in quel

<sup>18</sup> In effetti il Maffione ha interessi imprenditoriali nel settore agroalimentare, con la ditta, avente sede in Barletta, denominata "Commissionaria Agrimaffione S.a.S. di Maffione Rosanna".



momento, mostrando – come aveva fatto evidentemente in altre occasioni – il suo reale disinteresse per il soggetto segnalato): **“Mò mi dirà: a quello lascialo perdere, vuoi vedere?!”**, ma visto che il Presidente, questa volta, insisteva nel caldeggiare le “istanze” del Maffione, si mostrava subito disponibile a soddisfare gli interessi personali del Presidente, assicurandogli: **“Va bene, io... faremo del nostro meglio”** (così, infatti, nella telefonata n. 81 del 01.03.2005 RIT 332/05).

La considerazione fatta “a cornetta aperta” (e quindi in ambientale) dal Di Paola poco prima di ricevere le precise disposizioni del Presidente,

Il tenore delle telefonate riportate faceva trasparire la finalità illecita della trattativa in corso tra il Presidente Raffaele FITTO, il politico/imprenditore Leonardo Maffione e l'amministratore pubblico Domenico Di Paola.

Il giorno successivo l'incontro (preannunciato in telefonata) tra Maffione e l'Amministratore della SEAP S.p.A., il Governatore FITTO aveva notizia del possibile passaggio di lista del politico, segno che l'incontro tra i due era stato positivo, così come partecipava a Francesco Ventola nella telefonata n. 1868 del 02.03.2005 RIT 302/05, di cui sotto si riporta uno stralcio integrale:

**Fitto: Lei mi può chiamare, poi io posso, però dovrebbe firmare domani e verderci, perché domani firma Maffione da quanto ho capito io**

**Francesco: Maffione lo ho chiamato e domani mattina otto e mezzo mi viene a trovare devo chiamat...**

**Fitto: Se chiede una mano, le spetto dici guarda vediamo ....concordiamo tutto...**

**Francesco: lo lo ho chiamato e gli ho detto Dino devo darti solo un messaggio che sono a tua completa disposizione, per tutto quello che posso fare.**

**Fitto: Si però quello si pensa per i voti, tu gli spieghi con i voti non stare in pensiero...**

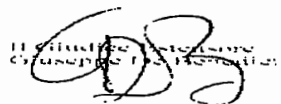
**Francesco: No gli ho detto su Canosa per la questione di Sant'Angelo se ti può essere utile**

**Fitto: Bravo.**

**Francesco: E lui mi ha detto che otto e mezza le nove domani mattina mi viene a trovare.**

**Fitto: Va buò**

Il Presidente  
Giuseppe D'Allesandri

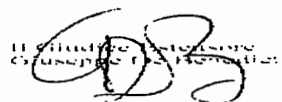


Alla fine, in effetti Maffione si candidava, come pronosticato nella telefonata tra il Presidente e Di Paola (n° 81 del 01.3.2005) nelle lista dell'UDC per l'elezione nella sesta provincia (BAT).

Per meglio comprendere il rapporto di interessi tra politica e affari che legava FITTO e Maffione, rileva segnalare un altro episodio in cui il Governatore FITTO, su richiesta espressa del Maffione, ha speso la propria influenza su Giovanni Pentassuglia, direttore generale *pro tempore* dell'ASL BA/2 di Barletta, comune che rappresentava il principale bacino elettorale di Maffione: ***“Presidente volevo una cortesia..... se dicevi a Giovanni io non è che chiedo niente addirittura qualche certificato posso chiedere, dici quando viene Maffione mettiti un pò a disposizione per qualche amico, insomma!!”*** Anche in questo caso FITTO perorava la causa del Maffione, dicendo: ***“ricordalo pure a Daniela che poi me la vedo io”*** (telefonata n. 6025 del 16.03.2005 RIT 302/05).

Ma tutto quanto connesso alla candidatura del Maffione, come sinora riportato sopra, non è lo specifico oggetto del capo di contestazione 6), sebbene sia stato riportato per aiutare meglio a comprendere come, pur senza la realizzazione di alcun atto formale, il Presidente comunque utilizzasse, in periodo pre-elettorale, la sua pubblica veste di massimo esponente dell'amministrazione regionale per procacciarsi voti tramite un distorto utilizzo della cosa pubblica (nel caso di specie la SEAP S.p.A., per il tramite del suo amministratore Di Paola), come meglio si vedrà adesso (ciò che costituisce il comportamento oggetto della contestazione di tale ultimo capo della rubrica), in relazione ai rapporti tra il Presidente, il Di Paola ed il PAGLIARO, quale imprenditore responsabile della TV privata denominata “Telerama”.

Si premette, per una maggior comprensione di tale fatto, che la SEAP S.p.A., almeno all'epoca di commissione di tale fatto (marzo-aprile 2005), aveva già in corso un rapporto commerciale con l'agenzia pubblicitaria “Studio Bi Quattro s.n.c.”, con sede in Trento, via Serafino n. 10, nonché con l'agenzia “Bi Quattro Editrice di Loris LOMBARDINI & C. s.n.c.”, parimenti con sede in Trento, via Mancini 18, e soci di entrambe le società risultavano i coniugi Lombardini Loris-Corona Maria Luisa; inoltre il Lombardini Loris risultava anche socio al 99% della “Progetto & Immagine – Agenzia di Pubblicità S.r.l.”, sempre con sede in Trento,



Il Presidente della Camera  
dei Deputati

via dei Ferrovieri 34 e la Corona Maria Luisa socia al 10% della "Elle Group Advertising S.r.l.", con sede in Trento, via Belenzani 47 (il rimanente 90% delle quote sociali sono di proprietà di Lombardini Luca, figlio della coppia).

L'attività svolta dalla società "Studio Bi Quattro" per la SEAP S.p.A. riguardava prevalentemente la pubblicazione di inserzioni legali (avvisi di gara) sui quotidiani nazionali e locali, mentre l'attività svolta, invece, dalla "Bi QAUattro Editrice di Loris LOMBARDINI & C. s.n.c." in favore della SEAP S.p.A. riguardava prevalentemente la progettazione, impaginazione grafica e fotocomposizione testi e quant'altro necessario fino alla stampa finale di opuscoli e brochure inerenti all'attività della società di gestione degli aeroporti pugliesi oltre alla progettazione grafica e stampa della rivista periodica "*Ali del Levante*".

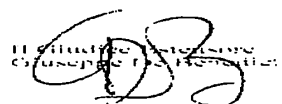
Per tali rapporti con queste imprese pubblicitarie trentine, la SEAP S.p.A. non ha mai espletato alcuna procedura concorsuale ad evidenza pubblica, né, tantomeno, è stata rinvenuto alcun tipo di contratto durante l'acquisizione documentale e la perquisizione degli uffici direttivi ed amministrativi della stessa SEAP S.p.A..

Il direttore amministrativo della SEAP S.p.A., Patrizio Summa ha dichiarato in atti (allegato n° 346 alla informativa conclusiva) che il rapporto commerciale con le società di Trento è stato sin dall'inizio gestito dal Direttore generale della SEAP S.p.A., Marco Franchini, sostenendo testualmente che: *"per quanto riguarda l'affidamento non vi è stata alcuna procedura concorsuale ad evidenza pubblica e i rapporti contrattuali sono stati gestiti dal dott. Marco Franchini"*.

Dall'analisi, effettuata dai Finanziari inquirenti, del partitario intestato allo "Studio Bi Quattro" è emerso che il rapporto con tale società è iniziato il 1 gennaio 2002, e al 22.12.2005 la società ha fatturato per i servizi resi alla SEAP S.p.A. euro 2.452.468,11.

Invece, dall'analisi del partitario intestato alla "Bi Quattro Editrice" è emerso che il rapporto è iniziato il 1 gennaio 2002, e al 21.12.2005 la società ha fatturato per i servizi resi alla SEAP S.p.A. euro 182.086,71.

Tanto premesso, anche in merito alle modalità con cui la SEAP era solita avere rapporti di forniture da imprese, quantomeno nel settore pubblicitario, venendo all'oggetto della contestazione occorre ricordare qui come un



Il Direttore Amministrativo  
della SEAP S.p.A. Patrizio Summa

significativo, quanto determinante, intervento del Presidente FITTO sull'amministratore della controllata SEAP S.p.A. si poteva cogliere quando detto amministratore veniva telefonicamente invitato dal Governatore *pro tempore* **"a seguire con attenzione"** l'emittente televisiva salentina "TELERAMA"<sup>19</sup>, di proprietà dell'imprenditore Paolo PAGLIARO, affinché la stessa rientrasse tra i fornitori del servizio pubblicitario che la SEAP all'epoca della telefonata aveva in corso.

In pratica, come vedremo nel corso della disamina di tali risultanze investigative, in cambio dei favori offerti dall'imprenditore PAGLIARO, che si era testualmente impegnato a diffondere sulle reti televisive di sua proprietà servizi/dibattiti politici di gradimento o giudicati positivi dal candidato di centro destra, il Presidente regionale avrebbe garantito allo stesso imprenditore della comunicazione, attraverso, appunto, il Di Paola, spazi pubblicitari per la campagna promozionale attivata dalla SEAP S.p.A. in occasione dell'apertura della nuova aerostazione di Bari, come si dice nella telefonata n. 7625 del 22.3 2005 RIT 302/05, di cui sotto si riporta uno stralcio integrale (e di cui si spiegheranno poi i "retroscena"):

*Fitto:Mimmo, Raffaele*

*Di Paola::Presidente come stai*

*Fitto:bene, nella programmazione che stai facendo, seguimi con attenzione TELERAMA*

*Di Paola:ho capito seguire nella programmazione*

*Fitto:comunicazione TELERAMA Lecce che ci tengo*

*Di Paola:va bene va benissimo*

*Fitto:anzi se ti do un numero mi fai una chiamata ancora meglio*

*Di Paola:sicuramente subito,dimmelo*

*Fitto:337*

*Di Paola:si*

*Fitto:826015*

<sup>19</sup> La ditta "TELERAMA S.r.l.", con codice fiscale 02417780752 è risultata avere

Capitale sociale in euro:

deliberato 998.400,00

sottoscritto 998.400,00

versato 998.400,00

Elenco dei soci

PAGLIARO PAOLO (C.F. PGLPLA60C14E506Q) quota nominale 998.400,00 euro

Il Presidente  
Giuseppe De Rita

**Di Paola:***faccio altro, posso fare altro?*

**Fitto:***qua risponde Paolo Pagliaro che è il titolare*

**Di Paola:***Paolo Pagliaro*

**Fitto:***se lo chiami a nome mio: mi ha chiamato il Presidente, e vedi insomma*

**Di Paola:***si si va benissimo*

**Fitto:***ciao*

**Di Paola:***ciao*

Questa *particolare attenzione* chiesta in tale conversazione dal Presidente FITTO era da inquadrare, quindi, nel contesto temporale della campagna elettorale per le imminenti amministrative regionali e all'importanza che rivestiva in tale contesto la diffusione del messaggio elettorale attraverso le stazioni televisive locali tra le quali era da annoverare TELERAMA, una emittente televisiva privata molto seguita nel Salento. In tale quadro, dunque, è da inserire la lunga conversazione, di cui si riporta sotto un lungo stralcio, che vede il candidato FITTO e l'imprenditore PAGLIARO valutare positivamente il confronto televisivo avvenuto presso gli studi di TELERAMA, riproposto per ben cinque volte dall'emittente per mettere in massimo risalto tra il pubblico i risultati del confronti, giudicati dai due interlocutori come **"positivissimissimi"** (telefonata n. 808 del 27.02.2005 RIT 302/05):

**Fitto:***...si*

**Paolo Pagliaro:***...Raf...*

**Fitto:***oh...*

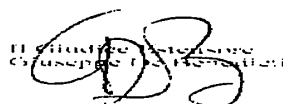
**Paolo Pagliaro:***non so tu ...ma io ho avuto effetti incredibili da questo confronto...cioè proprio...*

**Fitto:***positivi?*

**Paolo Pagliaro:***positivissimissimi!*

**Fitto:***ma la...ieri sera...ti dico una sola cosa...ieri sera sono stato a fare tante cose a Tuglie che c'era la messa ...per il quadro della Madonna ...c'era un vescovo ...c'era la chiesa piena piena di gente...finita la cosa...vabbè il Vescovo di Pompei che stava lì mi ha fatto tutta una tiritera a favore **che devo dirti la verità è stata proprio...eccezionale...***

**Paolo Pagliaro:***no...eccezionale...eccezionale...*



**Fitto:** e poi...finita questa cosa...eh...quando uscivo, la gente nella chiesa **"l'ha squagliato l'altra sera...bravo l'ha sfigurato...ma non capisce niente!" ma guarda una marea di gente!**

**Paolo Pagliaro:** un coro unanime...

**Fitto:** tutti dicono ...un pò...diciamo l'unica nota critica che sento...un pò nervoso...un pò nervoso...

**Paolo Pagliaro:** nervoso...

**Fitto:** ma non...secondo me non perchè era realmente così...perchè alcuna stampa lo ha un pò enfaticizzato

**Paolo Pagliaro:** bravo, io di questo volevo parlarti, perchè più lo si rivede, infatti **io adesso lo sto mandando in onda...**

**Fitto:** il nervosismo io non...cioè...non ne ho colto...voglio dire...

**Paolo Pagliaro:** no..infatti

**Fitto:** io me lo sono rivisto la sera poi Adriana ha il DVD se lo è rivisto lei un paio di volte...

**Paolo Pagliaro:** certo...certo...

**Fitto:** ha detto...non ci sono momenti di nervosismo...

**Paolo Pagliaro:** **no, no, no...ma è proprio...guarda io l'ho mandato in onda considera oramai questa è la quinta volta che va in onda**

**Fitto:** **e ha una marea di ascolto**

**Paolo Pagliaro:** esatto, e sta andando **in onda anche su Puglia Channel** adesso, dalle 19 è partito anche su puglia Channel perchè anche lì hanno telefonato un sacco di gente più la vedo..

**Fitto:** ma poi a Bari quanta gente....

**Paolo Pagliaro:** ma tutte parti, **da tutta Italia dalla Moldavia don Cesare l'ha vista per capirci**

**Fitto:** si si si

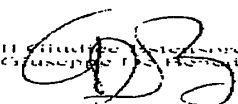
**Paolo Pagliaro:** perchè poi, e e mi convinco che i giornali sono stati stronzi e superficiali perchè hanno colto solo gli ultimi 10 minuti

**Fitto:** lo sai cos'è non ti danno soddisfazione

**Paolo Pagliaro:** infatti

**Fitto:** perchè la mia posizione è la posizione di chi vincente in vantaggio e tutto quanto sono quello da battere e allora non ti danno mai il gusto di dire

Il Presidente della Camera  
Giuseppe De Michelis



si...hai vinto...

**Paolo Pagliaro: ...pazzesco...ma infatti io sto rimandando e rimandando perchè poi...**

**Fitto: devo dirti il più equilibrato stranamente è stata Quotidiano, che l'ha dato meglio alla fine...eh...**

**Paolo Pagliaro: si si ma fino ad un certo punto**

**Fitto: ...perchè Repubblica non fa testo proprio, il Corriere vabbè, c'è lo Gangi...**

**Paolo Pagliaro: ...il Corriere...è da ridere**

**Fitto: Gangi scrive cose che se lo pungi non esce una goccia di sangue (incomprensibile)**

**Paolo Pagliaro: ma anche Giovanni Pellegrino che ha preso sta posizione attaccando sia me che Mauro.**

**Fitto: e comunque devo dirti una cosa Paolo, poi ne parleremo quando ci vediamo, magari pure domani che sto a Lecce, io mi sono fatto una riflessione sui prossimi confronti...**

**Paolo Pagliaro: ecco io di questo volevo...**

**Fitto: ...cioè noi abbiamo aperto un fronte nel quale noi lo squagliamo proprio...**

**Paolo Pagliaro: ma proprio questo è il discorso**

**Fitto: perchè (... linea disturbata ...) su tutti gli argomenti (linea disturbata) vuole fare una proposta di sanità, questo sarà perchè poi attaccare e farà, io sulla sanità lo strangolo su 500 altre cose**

**Paolo Pagliaro: non ci sono dubbi, ma comunque sicuramente**

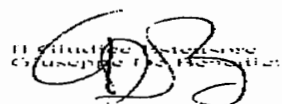
**Fitto: e poi su tutti gli altri argomenti...cioè... su ogni argomento secondo me lo porti sull'argomento poi gli dici, pure sul lavoro io ho visto il programma ho visto delle cose che sono inapplicabili.**

**Paolo Pagliaro: ...guarda lui è riuscito...**

**Fitto: ...impossibili da fare in Europa non in Puglia**

**Paolo Pagliaro: ...è riuscito a fare qualcosa quando su ogni questione girava come quando l'hai capito non gli hai fatto più parlare lo bloccavi subito su ogni cosa e poi se ne è andato a puttane e l'hai sfrugugliato proprio**

**Fitto: cioè dimmi...cioè come?**



Il Presidente della Camera  
dell'Assemblea Regionale Puglia